

BGer 1C_496/2017 vom 22. Januar 2018

Bundesgericht, 2018-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_496_2017

FR: TF 1C_496/2017 du 22 janvier 2018

IT: TF 1C_496/2017 del 22 gennaio 2018

Erwägungen

E. 1.1

La ricorrente chiede che nessun giudice federale o cancelliere ticinese partecipi al giudizio. Visto che ciò non si verifica per questa sentenza, la domanda, peraltro ingiustificata, è priva di oggetto.

E. 1.2

Secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , non richiamato dalla ricorrente, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali e di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso in esame è quella italiana. Nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da questo principio, né la ricorrente, sebbene richieda che il giudizio sia stilato in lingua tedesca, ne adduce.

E. 1.3

Il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il Tribunale federale esamina inoltre la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (art. 106 cpv. 2 LTF) soltanto qualora tali censure siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).

E. 1.4

I criticati scritti della Corte cantonale non pongono fine alla procedura pianificatoria e costituiscono, se del caso, decisioni incidentali. Si può tuttavia rinunciare all'esigenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) quando, come in concreto, la ricorrente solleva la censura del diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (DTF 138 IV 258 consid. 1.1).

E. 1.5

La ricorrente ammette, rettamente, che con l'emanazione della sentenza dell'11 ottobre 2017 il ricorso è ormai divenuto privo di oggetto. Precisa inoltre che impugnerà questa sentenza, come poi è avvenuto (causa 1C_630/2017, decisa in data odierna).

E. 2.1

Secondo l' art. 32 cpv. 1 LTF , il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza; egli decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli segnatamente delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF) e, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC).

E. 2.2

Giusta l' art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di causa e tutte le altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2).

Non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come nel caso in esame, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dalla ricorrente (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). In concreto la ricorrente non dimostra poi la sussistenza di un interesse a far accertare il preteso diniego di giustizia, richiesta peraltro nemmeno adottata dinanzi alla Corte cantonale (sentenza 5A_499/2014 del 18 novembre 2014 consid. 2 e 3).

E. 2.3

La ricorrente si diffonde sugli antefatti della procedura oggetto della decisione dell'11 ottobre 2017, insistendo sulla circostanza che il mantenimento del criticato vincolo pianificatorio, del quale postula l'annullamento, sarebbe costitutivo di un diniego di giustizia materiale. Queste questioni, sulle quali si incentra e si esaurisce in sostanza il gravame, come le altre attinenti al merito della vertenza, quelle volte a far attuare le due decisioni giudiziarie del 2010, nonché le digressioni su un eventuale esproprio delle particelle, esulano manifestamente dalla procedura in esame e sono quindi inammissibili.

Riguardo al preteso ritardo nello statuire, la ricorrente si limita a rilevare che, in seguito ai suoi solleciti, la Corte cantonale per finire gli aveva comunicato che la sentenza sarebbe stata resa al più presto entro la fine dell'anno, ciò che è avvenuto con la sua emanazione in data 11 ottobre 2017. La ricorrente non dimostra del resto perché il lasso di tempo trascorso dall'inoltro del ricorso e l'emanazione della sentenza costituirebbe un ritardo irragionevole ai sensi dell' art. 29 cpv. 1 Cost. Il ricorso, disattendendo le esigenze poste dagli art. 42 e 106 LTF , sarebbe quindi stato inammissibile per carenza di motivazione. Non fosse divenuto privo d'oggetto, avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile.

E. 3

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Ronco sopra Ascona, al Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 22 gennaio 2018

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.